

**ORIGINALE**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Numero **59**

del **10/12/2018**

Oggetto:

**RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 15,30 presso la sede amministrativa dell'Ente, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

1) <b>Presidente</b>	<b>BASILE</b>	<b>AGOSTINO</b>	<b>Presente</b>
2) <b>Vice Presidente</b>	<b>PERUGINI</b>	<b>CORRADO</b>	<b>Assente</b>
3) <b>Consigliere</b>	<b>BRUFANI</b>	<b>ALIDO</b>	<b>Assente</b>
4) <b>Consigliere</b>	<b>RIBUSTINI</b>	<b>ALESSIA</b>	<b>Presente</b>
5) <b>Consigliere</b>	<b>PESCETTI</b>	<b>IORELLA</b>	<b>Presente</b>
6) <b>Organo di vigilanza</b>	<b>SPITO</b>	<b>ALBERTO</b>	<b>Assente</b>

Presenti: **3** Assenti: **3**

ed ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Direttore Generale Dott.ssa Zallocco Patrizia

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. BASILE AGOSTINO assistito dal Direttore Generale Dott.ssa Zallocco Patrizia.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<b>Oggetto</b>	<b>RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE</b>
----------------	--

## IL CONSIGLIO

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

**Visto** che ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4) le Pubbliche Amministrazioni, possono costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività appresso indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**Tenuto conto** che l'ASP Paolo Ricci, Azienda pubblica di servizi alla persona ex L.R. 5/2008, deriva dalla trasformazione dell'Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza (IPAB) "Paolo Ricci" ed è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria ai sensi dell'art.8 della medesima legge;

**Rilevato** che l'ASP Paolo Ricci ha istituito la Paolo Ricci Servizi srl, società *in house*, partecipata al 100% per perseguire al meglio le proprie finalità istituzionali e per garantire efficacia ed

economicità nell'erogazione dei servizi alla persona (servizi pubblici privi di rilevanza economica);

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 TUSP, entro il 30 settembre 2017 l'ASP ha dovuto provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra avrebbero dovuto essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, TUSP, sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, TUSP):
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP.;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

**Visto** che una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

**Viste** le linee guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei Conti con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017 che forniscono indicazioni

anche in merito alla redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 già richiamato;

**Precisato** che l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014;

**Richiamate** le finalità istituzionali dell'ASP Paolo Ricci che all'art. 4, comma 4 del vigente Statuto dell'Asp Paolo Ricci:

....omissis

**4. Costituiscono scopi istituzionali dell'A.S.P. Paolo Ricci:**

- la promozione e la gestione di servizi riferiti ai bisogni della persona, delle famiglie e della comunità, attraverso attività sociali, sanitarie, formative ed educative finalizzate alla cura, al benessere personale, sociale e relazionale degli utenti;*
- l'erogazione di prestazioni riabilitative e sanitarie a utenti di ambo i sessi e di tutte le età, residenti sia nel Comune di Civitanova Marche sia in altri Comuni che si trovano in una situazione, anche provvisoria, di disabilità;*
- l'erogazione di prestazioni educative e sociali a favore di minori;*
- l'erogazione di servizi a favore della popolazione anziana, degli emarginati, dei disadattati;*
- la formazione e l'aggiornamento, l'orientamento e la consulenza, la formazione professionale ivi compresa la formazione continua in sanità a operatori dipendenti e/o esterni;*
- l'attività di ricerca, programmazione e di studio al fine di contribuire ad una migliore gestione dei servizi alla Persona e alla Comunità.*

....omissis...

**Dato atto** che la partecipazione di ASP Paolo Ricci nella Società *in house* Paolo Ricci Servizi srl (partecipazione al 100%) è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ASP, come si evince dall'art. 4 dello Statuto societario di seguito riportato in stralcio:

**Art. 4 Oggetto sociale Paolo Ricci Servizi srl**

*La società ha per oggetto:*

- la promozione e la gestione di servizi riferiti ai bisogni della persona, delle famiglie e della comunità in campo sociale, socio-sanitario, sanitario, educativo, formativo finalizzate alla cura, al benessere personale sociale e relazionale;*
- l'erogazione di prestazioni riabilitative e sanitarie a utenti di ambo i sessi e di tutte le età che si trovano in una situazione anche provvisoria di disabilità;*
- l'erogazione di prestazioni educative e sociali a favore di minori;*
- l'erogazione di servizi a favore della popolazione anziana, degli emarginati, dei disadattati;*
- I servizi di ristorazione e conferimento pasti;*
- erogazione di qualsivoglia servizio tecnico amministrativo e gestionale atto a supportare la realizzazione dei fini istituzionali della Società;*

- lo svolgimento di attività di consulenza e di collaborazione con enti pubblici o privati che operino in campo sociale e sanitario, educativo e più in generale nell'ambito dei servizi alla persona;*
- erogazione dei servizi a soggetti pubblici o privati previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari o mediante partecipazione a gare d'appalto;*
- la gestione, l'ampliamento e alla manutenzione del patrimonio ;*
- servizi di gestione cimiteriale, pompe funebri e trasporti.*
- le attività concernenti la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento professionale ivi comprese la realizzazione di studi ricerche e consulenze;*
- l'attività di ricerca, programmazione e di studio al fine di contribuire ad una migliore gestione dei servizi alla Persona e alla Comunità;*
- la progettazione e la partecipazione a programmi, ivi compresi quelli comunitari di qualsiasi natura, purché funzionali al perseguimento delle finalità sociali;*
- tutte le attività strumentali e complementari a quelle sopra indicate;*

*Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.*

*La gestione dei suddetti servizi avviene tramite affidamento "in house" e mediante stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della disciplina di settore.*

*...omissis...*

**Ritenuto** nell'interesse dell'ASP Paolo Ricci di mantenere detta partecipazione nella Paolo Ricci Servizi srl, in relazione all'oggetto sociale, alle attività prestate, al contenimento dei costi di gestione e al miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio, grazie alla maggiore flessibilità nell'organizzazione delle prestazioni;

**Specificato** che la Paolo Ricci Servizi srl è stata costituita il 09/07/2015 con atto del notaio Gentilucci Michele n. rep. 43653 e che, di conseguenza, ai sensi dell'art. 20, c. 2, lettera d) non è possibile calcolare il fatturato medio sul triennio di attività della società stessa non avendolo ancora maturato;

**Precisato** che l'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

**Precisato**, altresì, che ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies la soglia del fatturato è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019;

**Rilevato** che la Società, come emerge dall'allegato A alla presente deliberazione - Tabella "Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici", soddisfa i requisiti di fatturato previsti ai sensi dei richiamati art. 20, c. 2, lettera d) e dell'art.26, comma 12 quinquies, del TUSP;



Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144  
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2  
Centralino unico 0733/78361 - sito web: [www.paoloricci.org](http://www.paoloricci.org) - e-mail istituzionale: [info@paoloricci.org](mailto:info@paoloricci.org)

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per l'unica partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** il parere favorevole del Direttore generale;

Con votazione unanime e palese;

### **DELIBERA**

Di approvare la ricognizione della partecipazione posseduta dall'ASP Paolo Ricci nella società partecipata Paolo Ricci Servizi srl alla data del 31 settembre 2017, accertandola come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

Di autorizzare il mantenimento della partecipazione senza necessità di interventi di razionalizzazione;


Di autorizzare gli uffici amministrativi per tutti gli adempimenti connessi con il presente provvedimento e di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**

Dott. Basile Agostino



**Il Segretario - Direttore Generale**

Dott.ssa Zallocco Patrizia




la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Civitanova Marche li, 10/12/2018

**Il Segretario - Direttore Generale**

Dott.ssa Zallocco Patrizia



---

## PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Azienda e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Civitanova Marche li, 21/12/2018

**Il Segretario - Direttore Generale**

Dott.ssa Zallocco Patrizia

